

Per contestare l'elusione la condotta della società va esaminata su più anni

Abuso del diritto

La natura illecita non può essere definita esaminando un solo anno d'imposta

Marcello Maria De Vito

Per poter qualificare un'operazione come abuso del diritto, i presupposti di cui all'articolo 10-bis devono essere riscontrati nel complesso dell'operazione e nel lasso temporale di più anni e non solo con contestualizzazione delle operazioni svolte in un determinato anno d'imposta. Sono questi i principi riaffermati dalla Cgt Lombardia n.1415/25/2024 (presidente Colavolpe, relatore Ferrero).

Una società (Alfa) riceveva una contestazione di abuso del diritto a seguito della deduzione di una minusvalenza in sede di alienazione di una partecipazione di una società (Beta), acquistata cinque anni prima. Alfa aveva acquistato la partecipazione in Beta nel 2010, finanziandola con un prestito infruttifero di 150 mila euro, rinunciato nel 2015 all'atto dell'alienazione della partecipazione avvenuta per 500 euro, a causa del realizzò di perdite che avevano generato un patrimonio netto negativo.

Secondo l'ufficio le operazioni erano «prive di sostanza economica» fin dall'origine, essendo note ad Alfa le difficoltà finanziarie di Beta. La società impugnava l'accertamento, eccependo che l'ufficio non aveva fornito la prova della natura abusiva della condotta, né aveva indicato l'operazione alternativa che Alfa avrebbe dovuto tenere per evitare la contestazione.

La Cgt di Bergamo accoglieva il ri-

corso. L'agenzia delle Entrate appellava la decisione, dolendosi di un'omessa valutazione complessiva degli elementi offerti, nonché di un totale travisamento dei fatti di causa.

La Corte osserva che la società partecipata Beta entra in collaborazione con la terza società a partecipazione pubblica proprietaria di terreni sui quali si doveva realizzare un polo tecnologico per il trattamento e il recupero di materiali destinati all'edilizia green.

L'iniziativa rivestiva un significativo interesse economico, stante la presenza di importanti brevetti, supportati da studi universitari, per la trasformazione di rifiuti in materie prime. Per affrontare gli investimenti richiesti, nel 2010, Alfa richiese a tutti i propri soci finanziamenti infruttiferi di interessi, che vennero regolarmente da tutti erogati. Pertanto, conclude la Corte, appare evidente che l'investimento effettuato da Alfa aveva la finalità di partecipare ad un progetto ritenuto di rilevante significato economico e non per una mera finalità di vantaggio fiscale.

La Corte puntualizza che l'operazione va vista nel suo complesso e nel contesto temporale di più anni e non solo in relazione alle operazioni svolte concentrate nell'anno di imposta 2015. Pertanto, non sussistono i presupposti per qualificare abusiva l'operazione e l'appello dell'ufficio va rigettato con compensazione delle spese.

La sentenza si apprezza particolarmente per l'esautiva motivazione in ordine all'esame dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto. Ma si comprende, invece, la compensazione delle spese motivata da presunte «incertezze della vicenda» che non si ravvedono alla luce dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove.